



COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO  
(Provincia di Pesaro e Urbino)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DEL RIUSO (CdRi)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/05/2021

# I N D I C E

- Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Caratteristiche e dotazioni tecniche
- Art. 4 – Conferimento dei beni
- Art. 5 – Modalità di funzionamento
- Art. 6 – Monitoraggio
- Art. 7 – Disposizioni finali - Diffusione

\*\*\*\*\*

## Articolo 1

### *Finalità ed ambito di applicazione*

1. Il Centro del Riuso (CdRi) è disciplinato, in ambito regionale, dalle Linee di indirizzo concernenti i “Centri del Riuso” approvate con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n.764 del 18.07.2016 e successive modifiche e/o integrazioni (che sostituisce la D.G.R. Marche n. 1793 del 13.12.2010), la cui finalità è quella di favorire l’organizzazione di una Filiera regionale del Riuso articolata ed interconnessa con la rete dei Centri di raccolta comunali ed intercomunali dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In ambito Nazionale si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 181 del T.U.A. Testo Unico Ambiente D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in Materia Ambientale” (così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116), che al comma 6 testualmente prevede: *“Gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».*

3. Il CdRi di San Lorenzo in Campo è parte integrante dell’Ecocentro Comunale (di seguito CdR) sito in via Monte Catria – Z.I. San Severo II.

4. Il CdRi è costituito da locali e aree, specificatamente allestite ed espressamente dedicate allo scambio tra privati, ossia dove si svolge unicamente attività di consegna e prelievo di beni usati ancora utilizzabili e non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

5. Il territorio di competenza dei CdRi è quello comunale. Il Titolare del CdRi si riserva la facoltà, previa stipula di una apposita convenzione, di estendere il territorio di competenza dei CdRi ad eventuali ulteriori Comuni sia per il conferimento che il prelievo dei beni.

6. Con l’attivazione del CdRi si perseguono le seguenti finalità:

- contrastare e superare la cultura dell’usa e getta;
- sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;

- promuovere il reimpiego ed il riutilizzo dei beni usati, prolungandone il ciclo di vita oltre le necessità del primo utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento/smaltimento.

## Articolo 2

### *Definizioni*

1. Titolare del Centro del Riuso: Comune di San Lorenzo in Campo.
2. Gestore: Titolare del CdRi o altro soggetto dallo stesso individuato, che gestisce il CdRi sulla base di apposito contratto e/o convenzione che ne disciplina i rapporti negoziali, nel rispetto di quanto contenuto e disciplinato dal presente regolamento.
3. Operatore: personale addetto dal Gestore a presidiare il CdRi, a ricevere gli utenti ed a svolgere le operazioni di carico/scarico e registrazione dei beni conferiti o prelevati, nonché la registrazione dei conferitori/prelevatori. Le operazioni di registrazione potranno essere anche informatizzate tramite l'impiego di specifiche attrezzature software/hardware. I beni disponibili nel CdRi potranno essere resi visibili anche via web su canali preventivamente approvati dal Titolare del CdRi. L'operatore addetto dal gestore a presidiare il CdRi può coincidere con l'operatore addetto al presidio dell'Ecocentro Comunale purché in possesso delle adeguate competenze. Il Titolare del CdRi si riserva la facoltà di individuare personale integrativo, anche tramite il coinvolgimento di enti ed associazioni del terzo settore all'uopo individuati, a quello del gestore per eventuali affiancamenti e/o estensione degli orari di apertura del CdRi.
4. Conferitore: privato cittadino, impresa o ente residenti nel territorio di competenza del Centro o comunque su territori autorizzati al conferimento che, in possesso di un bene usato ancora integro e comunque funzionante, lo consegna a titolo gratuito e di donazione al CdRi affinché, mediante la cessione a terzi, ne possa essere prolungato il ciclo di vita.
5. Utente: privato cittadino, associazione di volontariato, associazione onlus, organismi no profit, enti ed associazioni del Terzo Settore, Istituti Scolastici, Cooperative Sociali ed altri soggetti espressamente autorizzati dal Titolare del CdRi, che prelevano uno o più beni dal CdRi al fine di un suo riuso/riutilizzo senza scopo di lucro.

### Articolo 3

#### *Caratteristiche e dotazioni tecniche*

1. Il Centro del Riuso è dotato di:

- a) servizio di presidio per le operazioni di ricevimento e prima valutazione;
- b) servizio primo ammassamento, immagazzinamento del bene in ingresso ed esposizione;
- c) servizio di presidio per assistenza ai visitatori;
- d) servizio di registrazione in fase di scelta e prelievo da parte dell'utente;
- e) servizio di pesata dei beni conferiti/prelevati (se richiesto dal Titolare del CdRi per l'applicazione di premialità e/o contabilizzazioni funzionali all'applicazione della tariffa puntuale).

### Articolo 4

#### *Conferimento dei beni*

1. Nel CdRi sono accettati i beni di consumo ancora in buono stato (anche dal punto di vista igienico) e funzionanti che possono essere efficacemente riutilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere scambiati al CdRi le seguenti tipologie di beni:

- piatti, posate e suppellettili
- oggettistica
- giocattoli
- libri
- mobili e divani
- lampadari (privati della fonte luminosa)
- biciclette
- passeggini e carrozzine
- elettrodomestici di piccola taglia (come forni a microonde, apparecchi per cuocere, ventilatori, apparecchi elettrici di riscaldamento, aspirapolvere, tostapane, macchine per

cucire, frullatori, macinacaffè, friggitrici, apparecchi radio, video registratori, apparecchi televisivi, telefoni, fax, cellulari, personal computer, stampanti ed altre periferiche, piccole apparecchiature informatiche, etc.).

3. Non è consentito il conferimento di rifiuti speciali al CdRi.

4. L'elenco dei beni scambiabili presso il CdRi verrà stabilito dal Titolare del CdRi (tramite ordine di servizio del DEC, o determina del RUP o delibera di Giunta Comunale o Ordinanza del Sindaco) sulla base della disponibilità di spazi e/o in considerazione della conduzione di campagne per il riuso/recupero di specifici beni.

5. L'elenco aggiornato dei beni scambiabili presso il CdRi dovrà essere pubblicato in posizione ben visibile all'interno del CdR e reso consultabile sul sito istituzionale dell'Ente e su eventuali ulteriori canali di informazione delle utenze (es. *app* per dispositivi mobili, social network, portale curato dal gestore etc).

6. I beni usati consegnati al CdRi sono presi in carico dall'addetto, previa verifica della conformità, mediante accettazione all'atto di ricevimento del bene e depositati negli spazi destinati al primo ammassamento del CdRi e poi classificati in base alla tipologia. In accettazione avviene la pesatura dei beni, anche con metodi di stima equivalenti in assenza di strumentazione per la pesata, per essere depositati negli spazi destinati all'immagazzinamento, in base alla tipologia di prodotto.

7. In mancanza dei requisiti necessari per l'accettazione del bene (casistica che contempla anche la mancanza di spazio nel CdRi), il rifiuto viene destinato al CdR per l'avvio a recupero/smaltimento, previa comunicazione immediata al conferitore che ha salva la possibilità di non avviare a smaltimento il bene e mantenerne la proprietà.

## Articolo 5

### ***Modalità di funzionamento***

1. L'accesso all'utenza è consentito durante l'orario e i giorni stabiliti per l'apertura del CdRi. E' consentito l'accesso a tutti i soggetti definiti all'art. 2, purché di maggiore età. Sono ammessi anche i soggetti di minore età, solo se accompagnati da genitori/tutori in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.

2. Tutti i fruitori del CdRi, vengono riconosciuti con le stesse modalità previste per l'accesso al CdR o censiti mediante la compilazione di una scheda anagrafica e mediante la presentazione di un documento di identità in corso di validità. Le informazioni sono inserite in un'apposita banca dati. Con la sottoscrizione, l'utente o il conferitore autorizza il Gestore del CdRi e il Titolare del CdRi al trattamento dei dati personali nel rispetto delle normative vigenti e, in via facoltativa, all'invio tramite

e-mail delle comunicazioni ritenute di interesse specifico per il funzionamento del CdRi, (ad esempio, l'aggiornamento dell'elenco dei beni conferibili o la modifica del presente regolamento).

3. L'operatore addetto al presidio del CdR, si riserva la possibilità di verificare la presenza di beni, non ancora conferiti come rifiuti, proponendo al conferitore di dirottarli al CdRi Centro del Riuso.

4. L'operatore addetto al presidio del CdRi, come già indicato, verifica altresì la conformità dei beni destinati a riuso/riutilizzo, non accettando i beni rilevati non conformi (anche per questioni igieniche) o per motivi legati all'indisponibilità di spazi.

5. I beni usati devono essere conferiti all'interno del Centro del Riuso direttamente da parte dei soggetti ammessi, essendo esclusa ogni possibilità di facchinaggio da parte del personale addetto.

6. Il conferimento dei beni usati deve avvenire in maniera ordinata e divisa per tipologia avendo cura di non provocare danneggiamenti che ne possano compromettere il successivo riuso.

7. L'accesso con automezzi all'interno del CdRi, se operativamente fattibile, è in genere consentito per il conferimento e il prelievo solo dei beni di grandi dimensioni.

8. Il CdRi, in quanto soggetto responsabile, nella persona del personale addetto dal Gestore, si riserva la verifica delle condizioni generali dei beni consegnati assicurando il controllo, la valutazione del corretto stato e la funzionalità dei beni usati affinché possano efficacemente essere utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie.

9. Gli utenti per prelevare i beni dal Centro del Riuso devono fornire le informazioni richieste per la compilazione o conferma (in caso di riconoscimento automatico) dei dati anagrafici e modulo di consegna del bene finalizzato a sollevare il Gestore ed i suoi operatori da ogni responsabilità diretta o indiretta conseguente al prelievo del bene, comprese le responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal loro uso proprio ed improprio.

10. Il prelievo dei beni è di norma gratuito.

11. Il Titolare del Centro può stabilire il versamento di un contributo economico da chiedere all'utente che preleva un bene presso il CdRi solo nel caso di beni provenienti da laboratori del riuso e simili o nel caso di beni ricondizionati e/o ripristinati e/o riparati da soggetti autorizzati e convenzionati con il Titolare del Centro. In tal caso, il controvalore viene fissato in base ad un tariffario prestabilito dal Titolare del Centro, ed affisso in modo ben visibile agli utenti.

12. Trascorso un periodo di tempo superiore a 4 mesi entro il quale un bene permane presso il CdRi senza che alcun utente abbia manifestato interesse al prelievo, il personale incaricato, in base ad una propria valutazione, ha la facoltà di provvedere a devolvere il bene stesso secondo ordine di priorità a: 1) Associazioni senza fini di lucro individuate di intesa con il Titolare del CdRi, 2) a persone giuridiche autorizzate all'attività di ricondizionamento e/o ripristino e/o riparazione dei beni convenzionate con il Titolare del CdRi o 3) di consegnare personalmente il bene al CdR per il recupero

o lo smaltimento, registrandone l'uscita. Gli eventuali beni non più prelevabili o ricollocabili, qualora si decida di disfarsene, sono classificabili, a tutti gli effetti di legge, come rifiuti urbani.

13. È facoltà del gestore del Centro del Riuso non accettare tipologie di beni qualora ritenute non gestibili sotto il profilo dell'eccessivo ingombro e/o della sicurezza per il Centro o per gli operatori.

14. È facoltà del gestore del Centro del Riuso sospendere o limitare i conferimenti ed i prelievi in caso di mancato rispetto delle condizioni generali di funzionamento del Centro medesimo.

15. È facoltà del gestore del Centro del Riuso inibire temporaneamente l'accesso allo stesso da parte di utenti nel caso in cui si ravvisi una eccessiva e sistematica frequenza di prelievo in ordine alla periodicità dello stesso e/o categoria merceologica.

16. È fatto obbligo al Gestore del Centro del Riuso comunicare al Titolare dello stesso ed al Comune di San Lorenzo in Campo le fattispecie che possano configurare un concreto sospetto di comportamenti illeciti da parte di utenti i quali prelevino con regolarità e sistematicità tipologie di beni al fine di trarne lucro dal loro ricondizionamento e/o commercio di parti e componenti. In tal caso il Titolare del CdRi e il Comune provvedono ad emettere specifici provvedimenti, adeguatamente motivati e temporalmente circoscritti, di inibizione dell'utente all'ingresso al CdRi, in base alla normativa vigente sul procedimento amministrativo.

## **Articolo 6**

### ***Monitoraggio***

1. All'interno del CdRi devono essere adottate idonee procedure di contabilizzazione dei beni movimentati, per consentire il monitoraggio dell'attività.

2. I dati relativi all'ingresso e all'uscita dei beni devono essere trasmessi semestralmente al Titolare del CdRi.

## **Articolo 7**

### ***Disposizioni finali - Diffusione***

1. Il Titolare del CdRi si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, in funzione di sopraggiunte esigenze o allo scopo di rendere più efficaci e funzionale il servizio, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'utenza le eventuali modifiche con una comunicazione affissa all'ingresso del CdR o del CdRi e attraverso gli abituali canali di informazione pubblica in utilizzo corrente.



2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, s'intendono abrogate ogni altra norma regolamentare e/o provvedimenti comunali incompatibili con il presente atto nonché non espressamente indicati, in particolare si intendono abrogati i provvedimenti assunti con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 18/05/2015.

3. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore dalla data di eseguibilità della delibera di approvazione.

4. Per tutto quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento Comunale, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

\*\*\*\*\*